

N. R.G. 1674/2022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:

Dott. Giuseppe Ferreri	Presidente
Dott. Nicola La Mantia	Consigliere
Dott. Antonio Caruso	Consigliere rel./est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **1674/2022** promossa da:

██ con il patrocinio
dell'avv. Mariagrazia Caruso, elettivamente domiciliato nel suo studio in Catania, via
Dalmazia n. 57

ATTORE IN RIASSUNZIONE – APPELLANTE

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**

e

MINISTERO DELLA SALUTE (C.F. 80242250589) entrambi organicamente
patrocinati dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA presso i cui uffici in
VIA VECCHIA OGNINA, 149 95100 CATANIA, sono per legge domiciliati

CONVENUTI IN RIASSUNZIONE – APPELLATI

CONCLUSIONI

All'udienza del 27.3.2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di gg. 60 per il deposito di conclusionali e di ulteriori gg. 20 per il deposito di memorie di replica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 20.6.2002, [REDACTED] evocava in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ed il Ministero della Salute, oltre all'Università degli Studi di Messina, esponendo di avere frequentato, dopo il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, presso la predetta università, la scuola di specializzazione in Medicina del lavoro negli anni 1981/82, 1982/83, 1983/84 e 1984/85, diplomandosi all'esito del superamento degli esami in data 24.10.1985.

Chiedeva, in ragione della mancata remunerazione del corso di specializzazione frequentato, che le amministrazioni convenute venissero condannate al risarcimento del danno conseguente al mancato recepimento della direttiva CEE n. 82/76 (che aveva modificato la direttiva n. 75/362/CEE, c.d. "riconoscimento" e la direttiva n. 75/363/CEE, c.d. "coordinamento"), la quale aveva riconosciuto, ai medici specializzandi, il diritto alla remunerazione per ogni anno di frequenza delle scuole di specializzazione, fissando altresì, al 31.12.1982, il termine per l'adozione, da parte degli stati membri, delle disposizioni legislative e regolamentari necessarie per conformarsi alla detta direttiva.

In particolare il Ravalli, evidenziato che la direttiva in questione era stata recepita con il D. Lgs. 257/1991 (successivo al completamento, da parte dell'attore, del corso di specializzazione) che aveva riconosciuto agli specializzandi l'erogazione, a decorrere dall'anno accademico 1991/92, di una borsa di studio di € 11.103,82 per ogni anno di frequenza, chiedeva che detto importo venisse anche a lui – che aveva frequentato la scuola di specializzazione prima del recepimento della direttiva – riconosciuto, con rivalutazione monetaria ed interessi.

Si costituivano in giudizio i convenuti i quali eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice adito, il difetto di legittimazione passiva, la prescrizione del diritto attoreo, l'infondatezza della pretesa risarcitoria fatta valere dal [REDACTED] la non equiparabilità della sua condizione rispetto a quella di coloro che avevano frequentato le scuole di specializzazione dopo il recepimento della direttiva n. 82/76, i quali erano tenuti a svolgere attività a tempo pieno e senza potere svolgere attività libero professionale esterna alle strutture assistenziali ovvero intrattenere rapporti con il SSN.

Con sentenza n. 3047/2005, pubblicata in data 8.9.2005, il Tribunale di Catania riteneva la giurisdizione del giudice ordinario e rigettava la domanda considerando prescritto il diritto dell'attore sul presupposto che, nel caso a mani, dovesse applicarsi il termine breve di prescrizione di cui all'art.2948, n. 4 c.c., trattandosi di prestazioni periodiche da pagarsi con cadenza annuale.

Avverso la detta sentenza il [REDACTED] proponeva appello, che veniva rigettato da questa Corte con sentenza n. 1001, pubblicata in data 12.7.2011.

Con sentenza n. 11034/2015 del 28.5.2015, la S.C. annullava con rinvio la sentenza n. 1001/2011, ritenendo che dovesse applicarsi il termine di prescrizione decennale, per effetto della riconducibilità dell'obbligo risarcitorio dello Stato allo schema della responsabilità contrattuale per inadempimento dell'obbligazione *ex lege* conseguente all'omesso recepimento delle direttive comunitarie non autoesecutive sopra indicate, e che detto termine iniziasse a decorrere non già dalla entrata in vigore del D. Lgs. 157/1991, bensì dall'entrata in vigore dell'art. 11 del D. Lgs. n. 370/1999 che aveva

riconosciuto il diritto alla borsa di studio dell'entità ivi prevista in favore dei soli medici specializzandi risultati beneficiari di talune, specifiche, sentenze adottate dal giudice amministrativo.

██████████ riassumeva quindi la causa dinanzi a questa Corte.

Si costituivano in giudizio gli enti convenuti i quali eccepivano il loro difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza della domanda per carenza di prova in ordine ai requisiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria per il diritto alla remunerazione degli specializzandi, nonché la mancanza di prova in ordine alla inesistenza del c.d. *aliunde perceptum*.

Eccepivano inoltre che, allorquando l'attore si iscrisse alla scuola di specializzazione nell'anno accademico 1981/82, non era ancora scaduto il termine per il recepimento della direttiva n. 82/76, di talché era da escludere che lo Stato italiano fosse, all'epoca, inadempiente e quindi tenuto al risarcimento richiesto.

Con sentenza n. 1168/2017, pubblicata in data 16.6.2017, questa Corte rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dai convenuti e rigettava l'eccezione di prescrizione nuovamente da loro proposta perché, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla S.C. nella sentenza di annullamento con rinvio (termine decennale di prescrizione con decorrenza dall'entrata in vigore, in data 27.10.1999, dell'art. 11 del D. Lgs. 370/1999), avuto riguardo alla data di notifica della citazione (il 20.6.2002), il termine non era ancora decorso.

Nondimeno, rigettava la domanda proposta dal ██████████ perché, aderendo ad un diffuso orientamento della S.C., costui aveva intrapreso il percorso di specializzazione in epoca antecedente il 1° gennaio 1983, ossia prima che fosse maturato l'inadempimento dello Stato italiano all'obbligo di adeguamento della normativa interna alle direttive comunitarie suindicate.

Avverso la detta sentenza ██████████ proponeva ricorso per cassazione.

La S.C., con ordinanza n. 30364/22, pubblicata in data 17.10.2022, accoglieva il ricorso ritenendo, sulla base di quanto affermato dalla Corte di Giustizia della UE con la

sentenza 3 marzo 2022 (in causa C-590/20), che l'inizio della frequentazione del corso di specializzazione prima del 29.1.1982 (data di entrata in vigore della direttiva n. 82/76), non ostasse al riconoscimento della remunerazione adeguata dello specializzando a partire dall'1.1.1983, ed annullava la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame dell'appello.

Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. in data 12.12.2022, [REDACTED] [REDACTED] riassumeva il giudizio dinanzi a questa Corte chiedendo che le amministrazioni convenute venissero condannate in solido al risarcimento dei danni da ritardato recepimento della direttiva 82/76, liquidandoli *“per sorte capitale in € 11.103,82 (pari a £ 21.500.000) per ogni anno di specializzazione, commisurandone cioè l'importo a quello che sarebbe stato determinato in applicazione delle misure di attuazione della direttiva 82/76 intervenute con il decreto legislativo 257/1991 ove fossero state tempestivamente emanate sin dal 1982, ovvero secondo i criteri di legge ed in subordine nella misura ritenuta di giustizia, ed in ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla sorte capitale rivalutata dalla maturazione del diritto al soddisfo”*.

Si costituivano in giudizio il Ministero dell'Università e della Ricerca ed il Ministero della Salute, i quali eccepivano il loro difetto di legittimazione passiva, atteso che a rispondere dell'inadempimento dello Stato italiano avrebbe dovuto essere chiamata la Presidenza del Consiglio dei Ministri, eccepivano la prescrizione del diritto azionato dal [REDACTED] sul presupposto che il relativo termine decennale dovesse decorrere dall'entrata in vigore del D. Lgs. 257/1991.

Nel merito chiedevano il rigetto della domanda assumendo che: *“non è stata provata l'effettiva partecipazione dell'appellante alla totalità delle attività mediche del servizio svolte presso le strutture ove ha effettuato la formazione, comprese le guardie. In secondo luogo, non vi è prova alcuna che l'odierno istante abbia dedicato a tale formazione pratica tutta la propria attività professionale, per l'intera settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno accademico”*.

Eccepirano altresì che l'attore non avesse dato prova dell'inesistenza dell'*aliunde perceptum*.

In ogni caso evidenziavano che la domanda avrebbe potuto essere accolta solo per gli anni accademici 1983/84 e 1984/85, e non già per l'anno 1982/83, e che in caso di accoglimento il parametro da adottare per il risarcimento dal danno patito dal Ravalli sarebbe stato quello della borsa di studio prevista dal D. Lgs. 370/1999, e non già della borsa di studio stabilita dal D Lgs. 257/1991.

All'udienza del 27.3.2024, sulle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Corte che la domanda risarcitoria proposta da [REDACTED] con il suo appello vada, nei limiti appresso esposti, accolta.

Preliminarmente va evidenziato che le appellate hanno sollevato nel presente giudizio di rinvio eccezioni già in precedenza esaminate e sulle quali è pacificamente intervenuto il giudicato a seguito del duplice giudizio di legittimità a cui la causa è stata soggetta.

Ci si riferisce alla eccezione di legittimazione passiva (rigettata da questa Corte con la sentenza n. 1168/2017), ed all'eccezione di prescrizione (rispetto alla quale la S.C., con la sentenza 11034/2015, ha stabilito che debba applicarsi il termine decennale e che il *dies a quo* sia quello di entrata in vigore del D. Lgs. 370/1999) che questa Corte, sulla base dei principi di diritto sanciti dalla S.C., ha rigettato sempre con la sentenza n. 1168/2017.

Ancora in via preliminare va invece osservato come non sussista giudicato alcuno in ordine alla avvenuta frequentazione, da parte del [REDACTED] di un corso di specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, così come menzionati agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/Cee, e ciò sia perché si tratta di una questione che non è mai stata affrontata, nemmeno implicitamente, nei precedenti giudizi di merito (come del resto ritenuto anche dalla S.C. nell'ordinanza di annullamento con rinvio in cui si

evidenza che la Corte di Appello, nella sentenza n. 1168/2017 cassata, aveva rigettato la domanda del ■■■■■ *“solo perché egli aveva intrapreso il percorso di specializzazione anteriormente al 1982”*, e fermo restando che il giudizio di cassazione conclusosi con la precedente sentenza n. 11034/2015, in quanto avente ad oggetto la sola questione della prescrizione, lasciava del tutto libero il giudice del primo rinvio in ordine alla delibazione del profilo in questione, sì come chiarito da Cass., sez. III, 16 novembre 2022, n. 33735, secondo cui: *“Qualora la Corte di cassazione, nel cassare con rinvio la sentenza di merito dichiarativa della prescrizione, si limiti a vagliare tale questione, senza esprimere alcuna valutazione circa l’effettiva sussistenza dei presupposti della situazione giuridica dedotta in giudizio dalla parte, l’accertamento di questi ultimi resta pienamente devoluto al giudice del rinvio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice del rinvio, pur escludendo che fosse maturata la prescrizione, aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da tardiva trasposizione della direttiva n. 82/76/Cee, relativa alla remunerazione dei medici specializzandi, in ragione della mancata inclusione del corso di specializzazione frequentato dalla ricorrente negli elenchi previsti dalla disciplina comunitaria)”* – sottolineato aggiunto –), che perché proprio la S.C. con la detta ordinanza di annullamento n. 30364/22, nel demandare a questo giudice del rinvio il compito di *“esaminare nel merito l’appello facendo applicazione del principio di diritto ora indicato”* (enunciato nei termini seguenti: *“Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE”*), gli ha imposto di verificare la sussistenza di tutti i presupposti richiesti per il riconoscimento del diritto alla remunerazione della frequentazione della scuola di specializzazione (e della conseguente

tutela risarcitoria), inclusa l'appartenenza di quella frequentata dall'appellante al novero previsto dagli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/Cee.

Ciò posto va osservato che, secondo la S.C.: *“In tema di diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE (riassuntiva di precedenti direttive), in favore dei medici iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, la mancata inclusione del corso di specializzazione tra quelli espressamente previsti negli elenchi contenuti nelle direttive costituisce una questione di puro diritto, come tale sempre rilevabile dal giudice, anche di ufficio, indipendentemente dalle allegazioni in fatto delle parti, mentre l'eventuale equipollenza del corso stesso ad altri corsi riconosciuti in almeno due stati membri costituisce una questione mista, di fatto e di diritto, che deve essere valutata anche in base alle specifiche allegazioni della parte attrice in ordine alle circostanze di fatto da cui emerga tale equipollenza, nonché alle relative contestazioni della controparte e, ove necessario, con riguardo alla sufficienza delle prove che la parte attrice deve fornire in merito all'equipollenza stessa”* (così Cass., sez. III, 3 luglio 2023, n. 18736).

Nel merito, l'appellante fin dall'atto di citazione in primo grado, ha allegato di essere stato iscritto negli anni accademici 1981/82, 1982/83, 1983/84 e 1984/85 al corso di specializzazione in Medicina del lavoro, conseguendo il relativo diploma nel 1985.

Dall'esame degli artt. 5 e 7 della Direttiva 75/362/Cee emerge che il comma 2 dell'art. 7 contempli, tra le *“Le denominazioni in vigore negli Stati membri, corrispondenti alle specializzazioni in questione”* la *“occupational medicine”*, agevolmente traducibile dall'inglese come *“Medicina del lavoro”*.

Ne consegue che, sotto questo profilo, sussistono senz'altro i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta dal [REDACTED] il quale ha frequentato, negli anni infra indicati, la scuola di specializzazione in Medicina del lavoro.

Restano da esaminare gli ulteriori motivi (non coperti da giudicato) che militerebbero, secondo i convenuti, contro l'accoglimento della domanda.

L'eccezione secondo cui la domanda andrebbe rigettata perché: *“non è stata provata*

l'effettiva partecipazione dell'appellante alla totalità delle attività mediche del servizio svolte presso le strutture ove ha effettuato la formazione, comprese le guardie. In secondo luogo, non vi è prova alcuna che l'odierno istante abbia dedicato a tale formazione pratica tutta la propria attività professionale, per l'intera settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno accademico", è infondata atteso che la S.C. ha chiarito che: "Il medico specialista che, essendosi iscritto ad una scuola di specializzazione prima del 1991 e non avendo percepito alcuna remunerazione durante il corso, domandi il risarcimento del danno da mancata attuazione delle Direttive 75/362/CC e 82/76/CEE, non è tenuto a provare che il corso frequentato fosse esclusivo ed a tempo pieno, ma solo di averlo frequentato senza essere stato remunerato" (così Cass., sez. III, 8 marzo 2017, n. 5781 e v. anche Cass., sez. III, 11 novembre 2011, n. 23577).

Quanto all'eccezione avente ad oggetto la mancata dimostrazione, da parte dell'appellante, dell'inesistenza dell'*aliunde perceptum*, anche in questo caso trattasi di questione infondata, sì come chiarito da Cass., sez. III, 27 gennaio 2012, n. 1182, secondo cui: *"La mancata trasposizione da parte del legislatore italiano, nel termine prescritto, delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE - non autoesecutive in quanto, pur prevedendo lo specifico obbligo di retribuire adeguatamente la formazione del medico specializzando, non consentivano l'identificazione del debitore e la quantificazione del compenso dovuto - fa sorgere il diritto degli interessati al risarcimento dei danni causati dal mancato adempimento. Ai fini della prova nel relativo giudizio, la circostanza che i medici avessero, nel periodo di ritardato adempimento, frequentato le scuole di specializzazione come in precedenza organizzate costituisce indizio presuntivo che essi le avrebbero ragionevolmente frequentate anche nel diverso regime conforme alle prescrizioni comunitarie; né, d'altra parte, i medici possono essere gravati della prova di non aver percepito, durante il periodo di formazione, altre remunerazioni o borse di studio, trattandosi di circostanze - eventualmente rilevanti a titolo di "aliunde perceptum" - l'onere della cui prova va*

posto a carico del soggetto inadempiente”.

Tutto ciò premesso va infine esaminata, nel merito, la questione della determinazione del *quantum* spettante all'appellante.

Preliminarmente va osservato che, come affermato dalla S.C. con l'ordinanza di annullamento con rinvio, sebbene il ■■■■■ sia stato iscritto alla scuola di specializzazione negli anni accademici 1981/82, 1982/83, 1983/84 e 1984/85, *“Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE”*, sì come del resto chiarito da Cass., sez. I, 26 agosto 2021, n. 23491, secondo cui: *“Il diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE (riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE), sorto in favore dei medici iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, spetta anche per l'anno accademico 1982-1983, ma a partire dal 1° gennaio 1983, primo giorno successivo alla scadenza del termine fissato per l'attuazione della direttiva, con la conseguenza che tale risarcimento deve essere commisurato, non all'intero anno accademico, ma alla frazione temporale successiva alla data indicata”*.

Sotto altro profilo, poi, contrariamente a quanto richiesto dall'appellante, secondo cui il risarcimento a lui spettante dovrebbe essere commisurato alla borsa di studio stabilita dal D. Lgs. 257/1991, con la rivalutazione monetarie e gli interessi legali, secondo la S.C., il danno va invece liquidato facendo applicazione dell'importo previsto dall'art. 11 della L. 370/1999, pari a £. 13.000.000 (equivalenti ad € 6.713,93) per ciascun anno accademico (v. Cass., sez. un., 27 novembre 2018, n. 30649, secondo cui: *“In tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le*

scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l'“aestimatio” del danno effettuata dall'art. 11 della l. n. 370 del 1999, abbia proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art. 11, a cui non può applicarsi l'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto tale decreto, nel trasporre nell'ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall'anno accademico 1991/1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente”), e con i soli interessi dalla domanda giudiziale (per tutte, da ultimo, Cass., sez. III, 5 aprile 2024, n. 9168, secondo cui: “Il risarcimento dei danni previsto in favore degli specializzandi in medicina frequentanti in epoca anteriore al 1991, è oggetto di un peculiare diritto (para)risarcitorio, la cui quantificazione equitativa - da compiersi sulla base delle indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370 - comporta esclusivamente la decorrenza gli interessi (e non anche la necessità della rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del Cc) dalla data della messa in mora, in quanto, con la monetizzazione effettuata dalla legge n. 370 del 1999, l'obbligazione risarcitoria ha acquistato carattere di obbligazione di valuta”).

Dovendosi, relativamente all'anno accademico 1982/83, escludere il risarcimento per la parte di frequenza del corso di specializzazione ricadente nell'anno 1982, considerato che l'anno accademico, come è noto, inizia nel mese di novembre, il risarcimento verrà liquidato limitatamente a 10/12 dell'equivalente della borsa di studio di € 6.713,93, pari ad € 5.594,95, mentre per gli anni accademici 1983/84 e 1984/85, spetta l'importo pieni per complessivi € 19.022,81, a cui aggiungere gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio vanno per intero compensate tra le parti sia in ragione dell'accoglimento, solo parziale, della domanda spiegata dal [REDACTED] che, soprattutto, in quanto la spettanza del suo diritto al risarcimento del danno, sebbene iscritto alla scuola di specializzazione prima dell'1.1.1983, è stata oggetto contrapposti

orientamenti giurisprudenziali, tanto da avere richiesto il pronunciamento, in via pregiudiziale, della Corte di Giustizia UE, peraltro a seguito di questione sollevata dalla Cassazione a sezioni unite.

P.Q.M.

La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1674/22 R.G., avente ad oggetto il giudizio di rinvio riassunto da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] a seguito di annullamento da parte della S.C. con ordinanza n. 30364/22 depositata in data 17.10.2022 della sentenza di questa Corte di Appello n. 1168/2017, pubblicata in data 16.6.2017, riguardante l'appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 3047/2005, pubblicata in data 8.9.2005:

accoglie l'appello e, in parziale accoglimento della domanda proposta da [REDACTED] [REDACTED] con atto di citazione notificato in data 20.6.2002, condanna i convenuti, in solido, al pagamento della somma di € 19.022,81, con gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Spese di tutti i gradi di giudizio compensate.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 3 luglio 2024

Il Consigliere est.

Dott. A. Caruso

Il Presidente

Dott. G. Ferreri